

ALLEGATO alla proposta di deliberazione avente per oggetto: **“REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) E DELLE SUE COMPONENTI IMU, TARI E TASI, APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N° 18 DEL 6.5.2014 – APPROVAZIONE MODIFICHE.”**

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO (le modifiche sono in <i>grassetto corsivo</i> ; le abrogazioni in barrate)
<p style="text-align: center;">Art. 9 – Ravvedimento</p> <p>1. Ai tributi che compongono la IUC si applica l’istituto del ravvedimento previsto dall’art. 13 del decreto legislativo 18.12.1997 n° 472, comprese le riduzioni delle sanzioni previste dall’art. 13 del decreto legislativo 18.12.1997 n° 471.</p> <p>2. In deroga alla previsione del comma 6 dell’art. 16 del regolamento per l’applicazione delle sanzioni amministrative tributarie, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 164 del 22.12.1998, le riduzioni delle sanzioni previste dall’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 18.12.1997 n° 472, si applicano solo nei casi ed entro i termini ivi previsti.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 9 – Ravvedimento</p> <p>1. Ai tributi che compongono la IUC si applica l’istituto del ravvedimento previsto dall’art. 13 del decreto legislativo 18.12.1997 n° 472, <i>limitatamente alle ipotesi previste dal comma 1, lettere a), a-bis), b), c).</i> <i>Si applicano inoltre le riduzioni delle sanzioni previste dall’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 18.12.1997 n° 471.</i></p> <p>2. <i>Il ravvedimento può essere validamente effettuato anche dopo i termini previsti dalle norme citate al comma 1, fino a che la violazione non sia constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.</i></p> <p>3. <i>Nel caso di ravvedimento oltre i termini si applicano le riduzioni delle sanzioni previste dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 13 del decreto legislativo 18.12.1997 n° 472, se si tratta di errori e omissioni relative al pagamento del tributo, e quelle previste dalla lettera c), se si tratta di irregolarità relative alla dichiarazione.</i></p> <p>4. <i>Il ravvedimento oltre i termini di cui ai commi precedenti può essere effettuato anche per sanare irregolarità già accertate per una determinata annualità, limitatamente a quelle successive non ancora accertate.</i></p> <p>5. <i>Il contribuente può ricorrere all’istituto del ravvedimento anche per sanare le irregolarità relative alla omessa o incompleta o tardiva richiesta di esenzioni o di agevolazioni, presentando la relativa richiesta documentata e pagando la sanzione prevista dal comma 7 del successivo art. 12.</i></p> <p>6. <i>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in riferimento agli anni antecedenti alla sua entrata in vigore.</i></p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO (le modifiche sono in <i>grassetto corsivo</i> ; le abrogazioni in barrato)
<p style="text-align: center;">Art. 12 – Sanzioni e interessi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento dell'importo non versato, con un minimo di 50 euro. 3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento dell'importo non versato, con un minimo di 50 euro. 4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 11, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500. 5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. 6. Sulle somme dovute a titolo di tributo e non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura prevista dall'art. 9-bis del regolamento comunale delle entrate, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 163 del 21.12.1998 e successive modifiche ed integrazioni, calcolati con i criteri ivi indicati. 	<p style="text-align: center;">Art. 12 – Sanzioni e interessi</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. <i>Nei casi di ravvedimento di cui al precedente art. 9, comma 5, relativo ai casi di omessa o incompleta o tardiva richiesta di esenzioni o di agevolazioni, si applica la sanzione in misura fissa di euro 50, solo per il primo anno della irregolarità sanata.</i>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO (le modifiche sono in <i>grassetto corsivo</i> ; le abrogazioni in barrato)
<p>Art. 24 – Abitazioni degli anziani o disabili ricoverati e dei residenti all'estero</p> <p>1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.</p> <p>2. Si considera altresì direttamente adibita ad abitazione principale l'unica unità immobiliare posseduta in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'A.I.R.E. (anagrafe italiani residenti all'estero), a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che l'abitazione non risulti locata e che l'interessato attesti il possesso all'estero di non più di una unità immobiliare, mediante la presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio.</p> <p>3. Il trattamento di abitazione principale per le ipotesi previste nei due commi precedenti si applica anche alle eventuali pertinenze, individuate secondo i criteri ordinari stabiliti per l'imposta municipale propria.</p> <p>4. Gli interessati sono tenuti a comunicare al comune, a pena di decadenza dal relativo beneficio, mediante presentazione dell'apposita dichiarazione prevista ai fini dell'imposta municipale propria, nei termini previsti per la stessa, la spettanza del trattamento di abitazione principale, individuando l'unità immobiliare interessata e le eventuali pertinenze e documentando, anche con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la sussistenza dei requisiti prescritti, di cui deve comunque essere fornita l'indicazione precisa e analitica, al fine di consentire i controlli del comune. Non saranno quindi considerate valide dichiarazioni generiche e non documentate.</p>	<p>Art. 24 – Abitazioni degli anziani o disabili ricoverati e dei residenti all'estero</p> <p>2. Si considera altresì direttamente adibita ad abitazione principale l'unica unità immobiliare posseduta in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'A.I.R.E. (anagrafe italiani residenti all'estero), a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che l'abitazione non risulti locata e che l'interessato attesti il possesso all'estero di non più di una unità immobiliare, mediante la presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio.</p> <p>3. Il trattamento di abitazione principale per le ipotesi previste nei due commi precedenti di cui al primo comma si applica anche alle eventuali pertinenze, individuate secondo i criteri ordinari stabiliti per l'imposta municipale propria.</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO (le modifiche sono in <i>grassetto corsivo</i> ; le abrogazioni in barrato)
<p align="center">Art. 65 – Presupposto impositivo</p> <p>1. Il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria dall'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n° 214, e relative successive modifiche e integrazioni, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.</p>	<p align="center">Art. 65 – Presupposto impositivo</p> <p>1. Il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione a qualsiasi titolo di <i>fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.</i></p>
<p align="center">Art. 70 – Base imponibile</p> <p>1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge 6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214.</p> <p>2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'art. 4 della parte relativa alla componente IMU.</p> <p>3. La base imponibile è ugualmente ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22.1.2004 n° 42.</p> <p>4. Le riduzioni suddette non si cumulano tra di loro.</p> <p>5. Per le aree fabbricabili la determinazione del valore imponibile può essere fatta utilizzando i criteri ed i valori eventualmente stabiliti con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, valida anche per l'IMU.</p>	<p align="center">Art. 70 – Base imponibile</p> <p>1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge 6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214.</p> <p>2. <i>Si applicano le riduzioni della base imponibile previste dal comma 3 dell'art. 13 del decreto legge 6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214 e successive modifiche e integrazioni.</i></p> <p>3. Le riduzioni suddette non si cumulano tra di loro.</p> <p>4. Per le aree fabbricabili la determinazione del valore imponibile può essere fatta utilizzando i criteri ed i valori eventualmente stabiliti con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, valida anche per l'IMU.</p>